

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure provvisorie**

- (1) Il 31 marzo 2016 ⁽²⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 15 febbraio 2016 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo.
- (2) Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio») ⁽³⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «il paese interessato»).

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), il denunciante e l'unico produttore esportatore bielorusso hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- (4) Si sono svolte audizioni con il produttore esportatore bielorusso e con i produttori dell'Unione.
- (5) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato le conclusioni provvisorie.
- (6) Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 124 e 133 del regolamento provvisorio, che non erano state verificate nella fase provvisoria della procedura, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) importatore indipendente nell'Unione:
 - Dufenco Deutschland GmbH, Germania
 - b) utilizzatori dell'Unione:
 - ATG Deutschland GmbH, Germania
 - Tilts Ltd., Lettonia

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 114 del 31.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GUL 345 del 20.12.2016, pag. 4).

- (7) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 18 e 24 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha analizzato gli indicatori di pregiudizio che escludono i dati relativi al mercato italiano, fatto di cui tutte le parti sono state informate (la divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive). Successivamente a tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione aggiuntiva delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3. Campionamento

- (8) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (9) In assenza di osservazioni relative al periodo dell'inchiesta («PI») e al periodo in esame, si confermano i periodi stabiliti al considerando 14 del regolamento provvisorio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (10) Come descritto ai considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95 («barre di rinforzo «o» il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza.»
- (11) Già nella fase provvisoria dell'inchiesta il produttore esportatore della Bielorussia ha rilevato una presunta incongruenza tra la denuncia (che fa riferimento a due soli codici NC) e l'avviso di apertura (NoI) (che fa riferimento a nove codici NC). Dopo che nel regolamento provvisorio sono stati forniti chiarimenti al riguardo, l'esportatore bielorusso ha modificato la natura della sua argomentazione e ha richiesto l'inserimento di una frase aggiuntiva nella parte descrittiva del prodotto in esame al fine di chiarire che le barre di sezione circolare e altre barre senza dentellature, collarini o rilievi, coperte anch'esse dai sette codici NC aggiuntivi, non rientrano nel prodotto in esame.
- (12) D'altro canto, contrariamente a quanto argomentato dalla società bielorusso, il denunciante ha sostenuto che anche le barre di sezione circolare e altre barre senza rilievi dovrebbero rientrare nella definizione di prodotto in esame.
- (13) Dopo un'attenta analisi, la Commissione ha concluso che la parte descrittiva della definizione del prodotto in esame nella denuncia e nell'avviso di apertura evidentemente non comprende barre di sezione circolare e barre senza rilievi e che queste, pertanto, non rientrano nella definizione di prodotto in esame. Inoltre, tutti i dati riguardanti il prodotto in esame raccolti per il calcolo del dumping e l'analisi del pregiudizio non includevano dati in riferimento a barre di sezione circolare o barre senza rilievi. Pertanto, è opportuno che la definizione del prodotto in esame chiarisca che le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. La Commissione accetta quindi le modifiche nella descrizione del prodotto in esame proposte dal produttore esportatore bielorusso. Nel corso di tale valutazione la Commissione ha verificato che i codici NC ex 7214 99 71 e ex 7214 99 79 si riferivano esclusivamente a barre di sezione circolare e barre senza rilievi e, pertanto, ha escluso il relativo riferimento dalla definizione del prodotto in esame. La Commissione ha inoltre notato che tali barre erano state erroneamente incluse nelle informazioni di cui ai considerando 62, 63, 65 e 103 del regolamento provvisorio (consumo dell'Unione, volume e quota di mercato delle importazioni interessate, prezzi delle importazioni, importazioni provenienti da paesi terzi) e pertanto questi dati sono stati riveduti di conseguenza.

- (14) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione chiarisce la definizione di prodotto in esame come segue:

«Il prodotto in esame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 («il prodotto in esame»). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare».

C. DUMPING

- (15) In assenza di osservazioni relative ai dettagli del calcolo del dumping, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 19 a 55 del regolamento provvisorio.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (16) In assenza di osservazioni relative all'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

- (17) Come indicato nei considerando 13 e 14, le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. Tali prodotti sono attualmente classificati ai codici NC ex 7214 99 71 e 7214 99 79. Le informazioni rivedute presentate nelle tabelle di cui ai considerando 62, 63 e 65 del regolamento provvisorio sono le seguenti:

1. Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Consumo (in tonnellate)	9 308 774	8 628 127	9 239 505	9 544 273
Indice (2012 = 100)	100	93	99	103

2. Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

	2012	2013	2014	PI
Volume (in tonnellate)	159 395	140 970	236 109	457 755
Indice (2012 = 100)	100	88	148	287
Quota di mercato del consumo dell'UE (%)	1,8	1,6	2,6	4,8
Indice (2012 = 100)	100	95	149	280
Prezzo delle importazioni				
Prezzo medio in EUR/tonnellata	495	463	436	372
Indice (2013 = 100)	100	93	88	75

- (18) La rettifica dei dati di cui sopra non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione del pregiudizio. In effetti, le tendenze osservate erano le stesse e di conseguenza si confermano le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 62 a 66 del regolamento provvisorio.

3. Inaffidabilità di taluni dati relativi al pregiudizio dell'industria dell'Unione dovuta a fissazione dei prezzi

- (19) Come descritto nel considerando 132 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore bielorusso e uno degli importatori dell'Unione non incluso nel campione hanno sollevato la questione di una presunta fissazione dei prezzi tra i produttori dell'Unione, che avrebbe reso inattendibili i dati relativi al pregiudizio. La società bielorusa ha ulteriormente elaborato tale affermazione nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie. Il produttore esportatore bielorusso ha indicato che presso l'Autorità italiana garante della concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «AGCM») era in corso un'inchiesta per presunte intese in relazione a talune società situate nell'Italia settentrionale. Una delle società interessate fa parte del campione dei produttori dell'Unione nell'attuale inchiesta antidumping.
- (20) A seguito di tale affermazione, la Commissione ha richiesto informazioni pertinenti all'AGCM per valutare se e in quale misura tali circostanze influenzino l'affidabilità dei dati relativi al pregiudizio dell'industria dell'Unione nel presente procedimento antidumping.
- (21) Secondo la giurisprudenza, in una situazione in cui presso un'autorità nazionale della concorrenza è in corso un'inchiesta su un comportamento anticoncorrenziale, la Commissione deve accertare se l'industria dell'Unione, mediante tale comportamento, non abbia contribuito al pregiudizio subito e deve provare che il pregiudizio rilevato non derivi da tale comportamento anticoncorrenziale. In una simile situazione, la Commissione può non attendere la conclusione dell'inchiesta da parte dell'autorità nazionale competente, ma deve richiedere le informazioni pertinenti alle parti e alle autorità nazionali, se del caso, ai sensi delle norme procedurali delle inchieste antidumping ed effettuare una valutazione di tali informazioni ⁽¹⁾.
- (22) A seguito di una richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di base, l'AGCM ha informato la Commissione di aver avviato, il 21 ottobre 2015, un'inchiesta per presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE nei confronti di sei produttori italiani di tondi per cemento armato e di rete elettrosaldata ⁽²⁾. Una delle società è il produttore italiano che fa parte del campione nell'attuale inchiesta antidumping. Nel settembre 2016 l'AGCM ha esteso il procedimento per far entrare nell'inchiesta due ulteriori produttori italiani. In seguito alla valutazione approfondita di tutte le informazioni disponibili, l'AGCM ha emesso una comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle società interessate il 18 gennaio 2017. Il comportamento anticoncorrenziale sotto inchiesta riguarda presunte attività di scambio di informazioni e intese sui prezzi tra otto società italiane che coprirebbe varie fasi della catena del valore aggiunto delle loro attività, dall'acquisto di fattori di produzione, passando ai livelli di capacità di produzione e di produzione effettiva, fino alla vendita del prodotto, che avrebbero avuto luogo nel periodo tra il 2010 e il 2016. Tenuto conto delle relative caratteristiche della domanda e dell'offerta, nel provvedimento di avvio dell'inchiesta il mercato geografico rilevante è stato definito coincidente con il mercato nazionale.
- (23) Le informazioni presentate dall'AGCM dimostrano che vi è una sovrapposizione tra il prodotto in esame nella presente inchiesta, ossia le barre di rinforzo, e i prodotti oggetto dell'inchiesta antitrust, e anche che il presunto cartello era in atto per tutto il periodo dell'inchiesta. In tali circostanze la Commissione ritiene che i dati del produttore italiano inserito nel campione non siano affidabili ai fini dell'analisi del pregiudizio.
- (24) Di conseguenza, la Commissione ha analizzato il consumo, il volume e la quota di mercato dell'Unione delle importazioni interessate, come pure gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, escludendo i dati relativi al mercato italiano. A fini di trasparenza, si presentano di seguito i dati pertinenti che escludono le società italiane.

a) Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Consumo (in tonnellate)	7 400 363	7 241 202	7 917 877	8 149 861
Indice (2012 = 100)	100	98	107	110

⁽¹⁾ Sentenza *Extramet* contro Consiglio, causa C-358/89, EU:C:1992:257, punti da 17 a 20. Si vedano anche per analogia le sentenze *Matra* contro Commissione, causa C-225/91, EU:C:1993:239, punti da 40 a 47; *RJB Mining* contro Commissione, causa T-156/98, EU:T:2001:29, punti da 107 a 126; *Secop* contro Commissione, causa T-79/14, EU:T:2016:118, punti da 79 a 86.

⁽²⁾ Procedimento I742

b) Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

	2012	2013	2014	PI
Volume (in tonnellate)	159 395	140 970	236 109	457 755
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	88	148	287
Quota di mercato del consumo dell'UE (%)	2,2	1,9	3,0	5,6
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	90	138	261

(25) Indicatori macroeconomici (tabelle)

a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI
Volume di produzione (in tonnellate)	10 108 006	9 652 130	10 283 598	9 605 712
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	102	95
Capacità produttiva (in tonnellate)	13 850 553	14 047 161	14 173 253	13 910 700
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	101	102	100
Utilizzo degli impianti (%)	73	69	73	69
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	94	99	95

b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti (tonnellate)	6 358 083	6 177 049	6 232 069	6 229 333
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	97	98	98
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti indipendenti (%)	86	85	79	76
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	92	89
Volume delle vendite ad acquirenti collegati (in tonnellate)	355 888	361 542	730 267	625 858
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	102	205	176
Quota di mercato delle vendite ad acquirenti collegati (%)	5	5	9	8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	104	192	160

c) Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PI
Numero di dipendenti	4 314	4 103	4 278	4 189
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	99	97
Produttività (in tonnellate/dipendente)	2 343	2 353	2 404	2 293
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	100	103	98

(26) Indicatori microeconomici (tabelle — indicizzati per motivi di riservatezza):

a) Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari

	2012	2013	2014	PI
Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in EUR/tonnellata)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	89	78
Costo unitario del prodotto venduto (in EUR/tonnellata)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	96	91	81

b) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 593	- 435	- 603
Flusso di cassa (in EUR)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	35	51	14
Investimenti (in EUR)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	83	79	72
Utile sul capitale investito				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	- 606	- 500	- 645

c) Scorte

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)				
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	85	106	73

d) Costo del lavoro

	2012	2013	2014	PI
Costi medi del lavoro per dipendente (in EUR)				
Indice (2012 = 100)	100	100	104	103

- (27) Su tale base, la Commissione osserva che l'andamento degli indicatori di pregiudizio senza i dati relativi all'Italia è pressoché identico a quello che rispecchia l'intero mercato dell'Unione, Italia compresa. Si può pertanto concludere che, dopo aver escluso dall'analisi del pregiudizio i dati relativi al mercato italiano, la situazione dell'industria dell'Unione è ancora caratterizzata da un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (28) Per quanto concerne la sottoquotazione, la Commissione osserva in primo luogo che nella fase provvisoria è stato rilevato un margine di sottoquotazione del 4,5 %. La Commissione ha riesaminato l'esistenza di una sottoquotazione, alla luce delle conclusioni di cui sopra ai considerando da 19 a 23. La sottoquotazione è determinata utilizzando i dati relativi alle società incluse nel campione. Di conseguenza, la Commissione ha escluso dal calcolo della sottoquotazione i dati relativi al produttore italiano che fa parte del campione. Il margine di sottoquotazione basato su tutte le società inserite nel campione, meno quella italiana, rimane considerevole a un livello del 4,4 %.
- (29) Il produttore esportatore bielorusso ha altresì affermato che i calcoli della sottoquotazione (e delle vendite sottocosto) non dovrebbero essere effettuati mediante confronto con i prezzi di tutte le operazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, bensì solo con le operazioni che hanno luogo quando vi è concorrenza con le importazioni bielorusse. I calcoli della sottoquotazione sono generalmente effettuati sulla base delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nell'Unione con tutte le vendite comparabili dell'industria dell'Unione. Tuttavia, viste le specifiche circostanze del caso di specie e le particolari caratteristiche del prodotto in esame, la Commissione ha altresì calcolato il margine di sottoquotazione limitando l'analisi agli Stati membri in cui i prodotti bielorusi sono venduti in primo luogo, principalmente nei Paesi Bassi, in Germania, in Polonia e in Lituania. Tale approccio si basa sull'ipotesi prudente che la pressione immediata e diretta esercitata dalle importazioni oggetto di dumping sui prezzi di vendita dell'Unione sia avvenuta in primo luogo in tali Stati membri. In tal modo sono stati deliberatamente ignorati eventuali ripercussioni di tale effetto su altri Stati membri. In tale scenario, la media ponderata dei prezzi di vendita, debitamente adeguata, delle importazioni bielorusse oggetto di dumping è stata confrontata con i corrispondenti prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, tranne quello situato in Italia, applicati ad acquirenti indipendenti nelle regioni in cui vi era diretta concorrenza dei prodotti bielorusi. Ciò ha dato luogo a un margine di sottoquotazione del 2,8 % invece che del 4,5 % come stabilito al considerando 68 del regolamento provvisorio.
- (30) Il prodotto in esame nella presente inchiesta può essere considerato un prodotto di base, con grande sensibilità sotto il profilo dei prezzi. Si è pertanto concluso che anche un margine di sottoquotazione del 2,8 % è significativo e sufficiente per provocare una depressione dei prezzi, come spiegato nei considerando 83, 84 e 98 del regolamento provvisorio.
- (31) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che le summenzionate conclusioni di cui ai considerando da 19 a 23 avrebbero, con ogni probabilità, effetti di ricaduta su altri Stati membri, in particolare in Francia, dove la società madre di uno dei produttori italiani ha una società controllata che detiene una forte posizione di mercato. Tuttavia, per quanto riguarda il presunto comportamento anticoncorrenziale in Italia, l'AGCM ha definito il mercato nazionale quale mercato geografico rilevante. Inoltre le prove del fascicolo, riassunte nei considerando da 19 a 23, non sostengono di per sé tale affermazione. Tale argomentazione è pertanto respinta.

4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (32) In assenza di ulteriori osservazioni relative al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 70 a 95 del regolamento provvisorio.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (33) In assenza di osservazioni relative all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 100 del regolamento provvisorio.

2. Effetto di altri fattori

2.1. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (34) In assenza di osservazioni relative all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 101 del regolamento provvisorio.

2.2. Vendite a parti collegate

- (35) In assenza di osservazioni relative alle vendite a parti collegate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio.

2.3. Importazioni da paesi terzi

- (36) Come indicato nei considerando 13 e 14, le barre di sezione circolare e le barre senza rilievi non rientrano nel prodotto in esame. Le informazioni rivedute presentate nelle tabelle, di cui al considerando 103 del regolamento provvisorio, sono le seguenti:

Paese		2012	2013	2014	PI
Norvegia	Volume (in tonnellate)	195 366	184 632	201 617	215 046
	Indice (2012 = 100)	100	95	103	110
	Quota di mercato (%)	2,1	2,1	2,2	2,3
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	551	495	483	431
Bosnia-Erzegovina	Volume (in tonnellate)	47 702	79 184	105 909	116 927
	Indice (2012 = 100)	100	166	222	245
	Quota di mercato (%)	0,5	0,9	1,1	1,2
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	566	479	455	415
Turchia	Volume (in tonnellate)	92 920	136 128	195 115	103 484
	Indice (2012 = 100)	100	147	210	111
	Quota di mercato (%)	1,0	1,6	2,1	1,1
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	515	472	456	419
Ucraina	Volume (in tonnellate)	66 295	6 089	24 771	112 605
	Indice (2012 = 100)	100	9	37	170
	Quota di mercato (%)	0,7	0,1	0,3	1,2
	Prezzo medio	501	489	441	393
Resto del mondo	Volume (in tonnellate)	124 713	155 609	192 020	288 853
	Indice (2012 = 100)	100	125	154	232
	Quota di mercato (%)	1,3	1,8	2,1	3,0
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	732	667	568	469

- (37) La rettifica dei dati di cui sopra non ha avuto alcuna incidenza sulle conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio. In effetti, durante il periodo in esame i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono stati mediamente sempre più elevati dei prezzi dell'industria dell'Unione. Nel PI l'unico paese esportatore con prezzi medi più bassi di quelli dell'industria dell'Unione è stato la Bielorussia; si tratta dello stesso anno in cui il volume delle importazioni dalla Bielorussia è aumentato più rapidamente. Le conclusioni della Commissione di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.

- (38) Relativamente alle importazioni da paesi terzi, il produttore esportatore bielorusso non concordava con la conclusione della Commissione secondo cui le singole quote di mercato dei paesi terzi sono aumentate solo marginalmente, ad eccezione dell'Ucraina. Il produttore esportatore bielorusso ha portato a sostegno del suo parere statistiche sulle importazioni per l'anno 2016, un periodo successivo al PI. Inoltre ha evidenziato una presunta discrepanza tra i dati relativi alle importazioni riportati nella tabella 6.3.3 del regolamento provvisorio e le statistiche Eurostat disponibili.
- (39) In risposta a tale affermazione, occorre rilevare in primo luogo che le tendenze e i dati successivi al PI di norma non sono presi in considerazione nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Sebbene nel considerando 111 del regolamento provvisorio la Commissione abbia accettato di raccogliere e rivedere alcuni dati successivi al PI, ciò è stato effettuato nel contesto dei rilievi sollevati relativamente all'incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA», al presunto conseguente divario tra domanda e offerta del prodotto in esame nei mercati della Polonia e dei paesi baltici, e al livello eccessivamente elevato del volume delle esportazioni dalla Bielorussia durante il PI che tale sistema avrebbe causato.
- (40) In secondo luogo, la Commissione non può fondare le sue conclusioni in merito agli effetti delle importazioni provenienti da paesi terzi su dati relativi alle importazioni successivi al PI presentati da una parte interessata, in quanto dovrebbe analizzare solamente le tendenze osservate durante il periodo preso in esame (2012-2015) e in relazione a cui ha raccolto informazioni nel corso dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 39, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato solo dati limitati successivi al PI per affrontare una situazione eccezionale, ossia il sistema di frodi dell'IVA. Pertanto sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio che riguardano i cambiamenti delle quote di mercato dei paesi terzi durante il periodo in esame, che termina nel 2015.
- (41) Anche se si tenesse conto dell'andamento delle importazioni da paesi terzi dopo il PI, rimarrebbe invariata la conclusione della Commissione relativamente alla potenziale incidenza di tali importazioni sulla situazione dell'industria dell'Unione, in quanto tali prezzi sono rimasti più elevati dei prezzi delle importazioni dalla Bielorussia.
- (42) Infine, con riguardo alla presunta discrepanza tra i dati relativi alle importazioni riportati nel regolamento e le statistiche Eurostat, occorre notare che queste statistiche includono anche i volumi delle importazioni delle cosiddette barre ad alta resistenza, che non rientrano nella definizione di prodotto in esame della presente procedura e non sono riportate nella tabella 6.3.3 del regolamento provvisorio (¹). Tenuto conto di quanto precede, le argomentazioni del produttore esportatore bielorusso concernenti l'incidenza delle importazioni da paesi terzi sono respinte.
- (43) In assenza di altre osservazioni relative alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui al considerando 104 del regolamento provvisorio.

2.4. *Andamento dei costi*

- (44) In assenza di osservazioni relative all'andamento dei costi, si confermano le conclusioni di cui al considerando 105 del regolamento provvisorio.

2.5. *Incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA»*

- (45) Il produttore esportatore bielorusso ha ribadito le osservazioni presentate nella fase provvisoria dell'inchiesta per quanto riguarda l'incidenza del cosiddetto «sistema di frodi dell'IVA» sul mercato dell'Unione e ha affermato che la Commissione non ha assolto all'obbligo di esaminare la questione. Secondo il produttore esportatore, questo sistema è la ragione principale delle difficoltà finanziarie di alcuni produttori dell'Unione. A seguito di tale sistema di frodi due produttori situati in Lettonia e in Slovacchia sono falliti (rispettivamente a inizio 2013 e fine 2014) e hanno interrotto la produzione del prodotto simile. Inoltre, nel 2014 un produttore dell'Unione in Polonia ha interrotto la produzione del prodotto simile per tre mesi per potenziare i suoi macchinari. L'insieme di questi eventi avrebbe comportato problemi di approvvigionamento, soprattutto nei mercati della Polonia e dei paesi baltici, dal 2013 in avanti. Questo presunto divario sarebbe stato colmato dalle esportazioni bielorusse.
- (46) Il produttore esportatore bielorusso ha inoltre affermato che, a causa del sistema di frodi dell'IVA, l'anno 2015 (che rientra nel PI) è stato un «anno inconsueto» in termini di grandi volumi di esportazione del prodotto in esame verso l'Unione e che tali volumi hanno cominciato a diminuire già alla fine del PI e hanno continuato a diminuire dopo di esso.

(¹) In particolare, sono stati esclusi i volumi verso l'Irlanda e il Regno Unito.

- (47) In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha in primo luogo esaminato i dati relativi alle esportazioni forniti dall'ufficio statistico bielorusso e ha rilevato quanto segue. L'aumento del volume delle esportazioni da parte del produttore esportatore verso l'Unione è correlato alla diminuzione del volume delle esportazioni del produttore esportatore verso il mercato russo. Come indicato nella tabella seguente, tra il 2013 e il 2015 il produttore esportatore bielorusso ha registrato una significativa diminuzione, pari a circa 370 000 tonnellate, delle vendite alla Russia e un aumento delle vendite verso il mercato dell'Unione all'incirca della medesima entità, ossia 380 000 tonnellate.

	2012	2013	2014	PI	2016
Vendite all'esportazione totali	836	787	878	831	689
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	94	105	99	82
Esportazioni verso la Russia	545	591	474	221	157
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	108	87	41	29
Esportazioni totali verso l'UE	170	147	255	530	250
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	86	150	312	147
Esportazioni verso i paesi baltici	105	110	140	137	132
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	105	133	130	126
Esportazione verso la Polonia	2	5	50	150	15
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	250	2 500	7 500	750
Esportazioni verso altri Stati membri	63	32	65	243	103
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	51	103	386	163

Fonte: estratti dell'ufficio statistico bielorusso

- (48) In secondo luogo la Commissione ha valutato la situazione nei mercati della Polonia e dei paesi baltici. Per quanto riguarda il 2013, i mercati della Polonia e dei paesi baltici hanno dovuto far fronte al calo della produzione di un produttore polacco e all'interruzione della produzione di un produttore lettone. Inoltre, dal 1° ottobre 2013 il governo polacco ha cominciato ad applicare meccanismi di inversione contabile dell'IVA nei confronti di circa 40 prodotti in acciaio, da reti e tubi a prodotti piatti finiti e barre di rinforzo, contrastando così il sistema di frodi dell'IVA. Dall'analisi delle vendite all'esportazione dalla Bielorussia verso il mercato dell'Unione è emerso che, rispetto al 2012, le vendite del produttore esportatore bielorusso verso la Polonia e i paesi baltici sono rimaste stabili, a circa 110 000 tonnellate. Pertanto, si è concluso che il produttore esportatore bielorusso non ha tratto vantaggio dai presunti problemi di approvvigionamento dell'industria dell'Unione nel 2013 e che gli altri produttori dell'Unione presenti nel mercato sono stati in grado di rifornire il mercato ricorrendo alle scorte o reindirizzando le vendite all'esportazione verso questi mercati ⁽¹⁾.
- (49) Per quanto riguarda il 2014, un produttore polacco ha interrotto la produzione per un trimestre al fine di aggiornare i propri macchinari e un produttore slovacco ha cessato la produzione nell'agosto 2014 (nel febbraio 2015 è stato dichiarato il fallimento della società). Si stima che il quantitativo non disponibile a causa di tali eventi ammonti a circa 133 000 tonnellate.
- (50) Dall'analisi delle vendite all'esportazione dalla Bielorussia verso il mercato dell'Unione è emerso che le vendite del produttore esportatore bielorusso verso la Polonia e i paesi baltici sono effettivamente aumentate di circa 75 000 tonnellate. Il produttore esportatore ha tuttavia registrato un aumento delle vendite anche verso altri mercati dell'Unione, ad esempio la Germania, passando da quantitativi minimi a circa 120 000 tonnellate. Si respinge pertanto l'argomentazione secondo cui il produttore esportatore bielorusso avrebbe aumentato le vendite verso il mercato dell'Unione solo a causa dell'eccezionale situazione di mercato in Polonia e nei paesi baltici, in quanto ha aumentato anche (a un ritmo ancora maggiore) le vendite verso altri parti del mercato dell'Unione, dove non sussisteva alcuna circostanza eccezionale.

⁽¹⁾ «Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku pretów zbrojeniowych i sytuacji sektora finansów publicznych» Ernst & Young, Varsavia, marzo 2014

- (51) Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, il produttore lettone ha riaperto nel marzo 2015. La produzione polacca era tornata alla normalità. Non vi era pertanto più alcuna situazione eccezionale di mercato in dette parti del mercato dell'Unione.
- (52) Ciononostante il produttore esportatore bielorusso ha aumentato ancora di più le vendite verso la Polonia e ha mantenuto quelle verso i paesi baltici ai livelli del 2014. Inoltre, l'aumento più elevato si è registrato in altre parti del mercato dell'Unione (principalmente in Bulgaria, nei Paesi Bassi e in Germania).
- (53) Si conclude pertanto che l'aumento delle esportazioni bielorusse verso l'Unione europea non è riconducibile al divario tra domanda e offerta nel mercato dell'Unione, bensì al reindirizzamento del volume perso nel mercato russo. Si rivela quindi infondata, ed è pertanto respinta, l'argomentazione secondo cui vi sarebbe stata una valutazione inadeguata dell'incidenza del sistema di frodi dell'IVA nella determinazione provvisoria.
- (54) La Commissione ha valutato il volume delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta, conformemente a quanto previsto al considerando 111 del regolamento provvisorio. Dai dati è emerso che le importazioni dalla Bielorussia sono leggermente diminuite, ma rimanevano ben al di sopra dei livelli del 2013 e corrispondevano più o meno ai livelli del 2014. È pertanto respinta l'argomentazione secondo cui l'aumento delle importazioni dalla Bielorussia fosse di carattere temporaneo e riconducibile alla particolare situazione di mercato in taluni segmenti del mercato dell'Unione.
- (55) In assenza di ulteriori osservazioni relative al sistema di frodi dell'IVA e agli sviluppi successivi al PI, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da 106 a 111 del regolamento provvisorio.

3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (56) In sintesi, la Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie sia stata in grado di modificare le conclusioni provvisorie che hanno stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio.
- (57) La Commissione ha constatato che l'unico altro fattore che potrebbe avere avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione è rappresentato dalle importazioni da paesi terzi, come indicato al considerando 104 del regolamento provvisorio. La Commissione ha tuttavia concluso che tali importazioni non potevano annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione riscontrato e che le importazioni oggetto di dumping dalla Bielorussia rimanevano la principale causa di pregiudizio.
- (58) Sulla scorta dell'analisi che precede, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dal pregiudizio dovuto alle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Bielorussia hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (59) In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 122 del regolamento provvisorio.

2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

- (60) Il produttore esportatore bielorusso ha affermato nelle sue osservazioni che la valutazione dell'interesse dell'Unione effettuata dalla Commissione non ha tenuto conto di particolari problemi di importatori e utilizzatori nei paesi baltici. Ha affermato che, per motivi logistici (quali i collegamenti ferroviari o gli obblighi relativi a certificati), la Bielorussia è l'unica fonte di approvvigionamento di barre di rinforzo per tali società.
- (61) A tale proposito la Commissione ha confermato che l'unico utilizzatore con sede nei paesi baltici che ha collaborato ha incontrato alcuni problemi tecnici riguardo alle consegne provenienti da produttori dell'Unione (nessuno dei quali ha sede nei paesi baltici). D'altra parte, detta società ha affermato che gli acquisti dalla Bielorussia potrebbero essere sostituiti — come è effettivamente accaduto nel periodo successivo al PI — da acquisti dalla Russia e, in parte, anche dall'Ucraina.

- (62) Inoltre, la Commissione ha riscontrato un bassissimo tasso di cooperazione da parte delle società con sede nei paesi baltici, il che sembra indicare che non ritengono che subirebbero ripercussioni negative in caso di eventuali misure antidumping relative alle importazioni bielorusse del prodotto in questione.
- (63) In assenza di ulteriori osservazioni relative all'interesse degli utilizzatori e degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 131 e al considerando 134 del regolamento provvisorio.

3. Potenziale assorbimento dei dazi

- (64) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha sostenuto che il livello di dazio antidumping proposto nella fase provvisoria (12,5 %) non sarebbe sufficiente, in quanto tale misura potrebbe facilmente essere assorbita dal produttore esportatore bielorusso, che è una società di proprietà statale con sede in un paese non retto da un'economia di mercato che beneficia di un presunto accesso favorevole alle materie prime costituite da rottami metallici sovvenzionati.
- (65) Per quanto concerne questa argomentazione, è opportuno sottolineare che il potenziale assorbimento può essere solo oggetto di un'inchiesta antiassorbimento separata sulla base dell'articolo 12 del regolamento di base e non può pregiudicare in anticipo il livello di misure antidumping imposte con l'inchiesta originaria. Inoltre le prove disponibili nell'inchiesta non dimostrano la fondatezza dell'asserzione relativa a un facile accesso del produttore bielorusso a una materia prima sovvenzionata; in effetti, la Commissione ha constatato che la società compra la maggior parte delle proprie materie prime dalla Russia e dall'Ucraina, paesi considerati economie di mercato.

4. Importanza strategica della cooperazione UE-Bielorussia nel settore siderurgico.

- (66) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore bielorusso e le autorità bielorusse hanno fatto riferimento all'importanza strategica della cooperazione con l'UE nel settore siderurgico e al fatto che le misure possono ripercuotersi negativamente sugli acquisti bielorusi di capitale di esercizio nell'Unione, sull'istituzione di una rete di società commerciali collegate nell'Unione e sull'eventuale cooperazione con le istituzioni finanziarie europee.
- (67) In risposta, la Commissione sottolinea che le misure hanno come unico scopo il ripristino di condizioni di parità nel mercato dell'Unione. Non hanno carattere punitivo. Se il produttore esportatore aumenta i propri prezzi in modo duraturo, così che non sussista più il dumping, può chiedere un rimborso e un riesame intermedio. La Commissione, pertanto, non ritiene tali considerazioni rilevanti per la valutazione dell'interesse dell'Unione.

5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (68) In sintesi, nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia. Gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori e gli importatori indipendenti possono essere mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sulle altre parti interessate. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 135 a 137 del regolamento provvisorio.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

1.1. Profitto di riferimento

- (69) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 143 del regolamento provvisorio. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive sono state ribadite le stesse contestazioni.
- (70) Il profitto di riferimento utilizzato nel calcolo del margine di pregiudizio provvisorio era pari al 4,8 %. Tale cifra si basava sul margine di profitto del 2012 per un prodotto molto simile — barre di rinforzo ad alta resistenza — utilizzato nella recente procedura antidumping relativa all'importazione di barre di rinforzo ad alta resistenza provenienti dalla Cina ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 204 del 29.7.2016, pag. 70.

- (71) Nelle sue osservazioni il denunciante ha contestato l'uso del medesimo profitto di riferimento utilizzato nell'inchiesta sulle barre di rinforzo ad alta resistenza e ha affermato che i due prodotti, nonché i relativi mercati, sono differenti. Il denunciante ha suggerito l'uso di un profitto di riferimento addirittura più alto di quanto proposto inizialmente nella denuncia, 16 % o 17 %, che corrisponde al profitto realizzato dai produttori dell'Unione nel 2006 o considerato «desiderabile a lungo termine per un'industria siderurgica sana» ⁽¹⁾.
- (72) A tale proposito, il profitto di riferimento utilizzato nei presenti procedimenti, che la Commissione ha considerato il più appropriato, si basa sulla cifra effettivamente realizzata nel 2012 (che rientra nel periodo in esame) dai produttori dell'Unione di un prodotto molto simile realizzato in larga misura utilizzando le stesse strutture produttive del prodotto oggetto della presente inchiesta. Si ricorda altresì che nella denuncia EUROFER ha richiesto un profitto di riferimento pari al 9,9 %, che è stato utilizzato in un'inchiesta relativa alla vergella, un prodotto decisamente più distante dal prodotto in esame rispetto alle barre di rinforzo ad alta resistenza. Infine, la definizione del margine di pregiudizio ha come obiettivo la rimozione della parte del pregiudizio causata da importazioni oggetto di dumping, ma non da altri fattori quali la crisi economica. Mentre il profitto dell'1,3 % — l'unico profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel periodo in esame ⁽²⁾ — è stato ritenuto inadeguato a causa dell'incidenza del sistema di frodi dell'IVA, appare più congruo utilizzare un margine di profitto realizzato dall'industria nello stesso periodo, verificato e ritenuto adeguato per un prodotto molto simile in una procedura antidumping che riguarda periodi in gran parte sovrapposti. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è quindi respinta.

1.2. Costi successivi all'importazione

- (73) Nel calcolo provvisorio del margine di pregiudizio è stato applicato un adeguamento del 2 % per i costi successivi all'importazione. ⁽³⁾ Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore bielorusso ha argomentato che in questo particolare caso si dovrebbe utilizzare un valore più alto, pari al 4-6 %, in quanto un tale livello di adeguamento rispecchierebbe meglio gli effettivi costi successivi all'importazione a carico degli importatori/utilizzatori.
- (74) A seguito di tale argomentazione, la Commissione ha analizzato in modo più approfondito il livello e la struttura dei costi di importazione e successivi all'importazione dichiarati dall'importatore che ha collaborato e dagli utilizzatori di cui al considerando 6.
- (75) Sulla base dei risultati delle visite di verifica di tali società, la Commissione non ravvisa alcun motivo per modificare il livello di adeguamento. Gli effettivi costi successivi all'importazione per l'importatore e uno degli utilizzatori sono stati (in media per l'intero PI) al di sotto del 2 %. Solo una società (l'utilizzatore tedesco) ha registrato costi di importazione superiori al 2 %, all'interno dell'intervallo 4-6 % rivendicato. Detta società ricorreva tuttavia a operazioni successive all'importazione non convenzionali per il trasporto del prodotto in esame dai suoi magazzini a siti di produzione nazionali. Non si tratta di costi successivi all'importazione convenzionali, comuni agli importatori, bensì di costi specifici per le operazioni di questa società. È opportuno sottolineare che, ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, i prezzi all'esportazione sono fissati al livello di una frontiera dell'UE (previo adeguamento per i costi successivi all'importazione) e comparati con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell'Unione. I costi del trasporto del prodotto fino ai siti di produzione degli utilizzatori non sono rilevanti in tale contesto e pertanto non sono presi in considerazione. Sulla base di quanto indicato sopra, la Commissione conferma che il costo successivo all'importazione, fissato al 2 % in fase provvisoria, è ragionevole. L'obiezione è pertanto respinta.

1.3. Altre questioni relative al calcolo del margine di pregiudizio

- (76) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie sia il denunciante sia il produttore esportatore bielorusso hanno sollevato varie questioni minori ulteriori relativamente al calcolo del margine di pregiudizio.
- (77) Il denunciante ha indicato che la fissazione del prezzo cif per i calcoli della sottoquotazione e delle vendite sottocosto non dovrebbe basarsi sul prezzo di trasferimento ai relativi importatori, ma dovrebbe essere ricalcolato sulla base del prezzo di rivendita indipendente. La Commissione conferma che il prezzo cif utilizzato per il calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto in fase provvisoria si basa effettivamente sul prezzo di rivendita indipendente.

⁽¹⁾ Relazione McKinsey presentata in occasione della riunione del comitato acciaio dell'OCSE nel dicembre 2013.

⁽²⁾ Profitto realizzato nel 2012; negli altri anni del periodo in esame, cioè 2013-2015, i produttori dell'Unione hanno registrato una perdita.

⁽³⁾ Divulgazione specifica ricevuta dalle parti interessate, allegato 3.

- (78) Il denunciante ha proposto un metodo «alternativo» di ripartizione dei costi tra diversi tipi di prodotto per il calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto. Detta proposta è stata tuttavia presentata dopo l'istituzione delle misure provvisorie, quando erano già state verificate in loco tutte le risposte al questionario e i calcoli erano stati completati. In ogni caso, la ripartizione dei costi è irrilevante per il calcolo del margine di pregiudizio nel caso in esame, in quanto il margine di pregiudizio era basato sui prezzi franco fabbrica per tipo di prodotto e non sui costi per tipo di prodotto. L'obiezione è pertanto respinta.
- (79) Il denunciante ha proposto inoltre di basare il margine di pregiudizio non sui dati dell'intero PI, ma su un trimestre a scelta del PI in cui il margine sarebbe «più rappresentativo». Il denunciante non ha tuttavia dimostrato l'esistenza nel caso in esame di circostanze particolari che giustificerebbero un allontanamento dalla prassi corrente della Commissione di basare il margine di pregiudizio sull'intero PI. L'obiezione è pertanto respinta.
- (80) La Commissione ha deciso di esercitare cautela per quanto riguarda il calcolo del margine di pregiudizio. In effetti, in considerazione dell'inaffidabilità di alcuni dati per i motivi esposti ai considerando da 19 a 23 e delle specificità del caso, la Commissione ha riveduto il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio escludendo i dati del produttore italiano incluso nel campione e limitando il calcolo alle vendite nei Paesi Bassi, in Germania, Polonia e Lituania. Tale calcolo rispecchia il calcolo della sottoquotazione indicato al considerando 29, che ha dato come risultato un margine di sottoquotazione pari al 2,8 %. Su tale base il margine di pregiudizio riveduto è fissato al 10,6 %.
- (81) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha contestato la metodologia applicata dalla Commissione nel caso in esame, adducendo l'argomentazione secondo cui la Commissione ha di fatto limitato l'ambito dell'inchiesta per ridurla a un'inchiesta regionale. Ha affermato anche che il livello di eliminazione del pregiudizio indicato sopra non eliminerebbe il pregiudizio all'industria dell'Unione nel suo complesso. Il denunciante ha rilevato inoltre che le importazioni bielorusse oggetto di dumping hanno riguardato 16 diversi Stati membri, cioè molti più di quelli utilizzati dalla Commissione per la fissazione del margine di pregiudizio.
- (82) A tale proposito è opportuno rilevare che in realtà la Commissione ha basato la propria analisi del pregiudizio sulla situazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso ed è giunta alla conclusione che eliminare l'Italia dalla valutazione non modifica il quadro del pregiudizio. Per quanto concerne il livello di eliminazione del pregiudizio, anche se le importazioni dalla Bielorussia hanno in effetti riguardato una serie di Stati membri (precisamente 13), la Commissione ha basato i calcoli per l'eliminazione del pregiudizio sui dati relativi solo alle società incluse nel campione, che vendevano il prodotto simile in un numero di paesi più limitato, per i motivi esposti al considerando 29. Ciò non pregiudica, per tutte le parti interessate, la possibilità di richiedere un riesame intermedio dopo che saranno stati finalizzate le conclusioni dell'inchiesta per presunte intese e in funzione della situazione esistente in quel momento.

1.4. Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

- (83) In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si fissa al 10,6 % il livello definitivo di eliminazione del pregiudizio.

2. Misure definitive

- (84) Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.
- (85) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore bielorusso ha affermato che le circostanze del caso giustificano l'istituzione di misure sotto forma di un importo parziale in esenzione da dazio doganale, cioè un'esenzione dei dazi sulle prime 200 000 tonnellate importate, e che il periodo di applicazione delle misure dovrebbe essere limitato a due anni.
- (86) Si ricorda che il dumping è il risultato di una discriminazione basata sul prezzo e che la misura correttiva dovrebbe pertanto consistere in dazi antidumping o in un impegno sui prezzi. Un contingente in esenzione da dazio doganale, secondo quanto richiesto dall'esportatore bielorusso, non contiene alcun elemento di prezzo che corregga il dumping arrecante pregiudizio e non è pertanto accettabile. In questo caso non vi è inoltre alcuna giustificazione a favore della riduzione del periodo di applicazione delle misure. Nel caso dovessero cambiare le circostanze, l'esportatore bielorusso ha la possibilità di richiedere un riesame delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Le argomentazioni sono quindi respinte. Si ricorda inoltre che la Commissione può rivedere le conclusioni nel caso in cui l'inchiesta per presunte intese metta in dubbio le conclusioni definitive di cui al presente regolamento.

(87) Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Nome della società	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)
BMZ	10,6	58,4	10,6
Tutte le altre società	10,6	58,4	10,6

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (88) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.
- (89) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza. Sono esclusi altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. Il prodotto è originario della Bielorussia ed è attualmente classificato con i codici CN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10).
- L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 10,6 %.
- Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER